

STATUTO

SCOPO - DURATA - SEDE

Art. 1 - Scopo

1.1. La Federazione Italiana Wargame (in forma abbreviata F.I.W.) ha lo scopo di promuovere, sviluppare, diffondere la pratica dei giochi di simulazione da tavolo e/o tridimensionali, storici e/o fantasy, le attività sportive, ludiche, intellettuali, divulgative e di studio ad essi connesse, con finalità ricreative, formative e culturali, mediante:

- organizzazione di tornei, convegni, mostre, dibattiti e manifestazioni in genere, sia a carattere locale che nazionale od internazionale;
- organizzazione e gestione di corsi e scuole di formazione;
- redazione e diffusione di un Bollettino informativo periodico;
- coordinamento delle attività svolte dai singoli soci, dai club e dalla stessa F.I.W.;
- collegamento con organizzazioni similari all'estero e con associazioni con interessi paralleli in Italia.

1.2. La F.I.W., nel rispetto della normativa civile e fiscale, anche regolamentare, che disciplina gli enti non commerciali e/o non profit, potrà compiere ogni operazione, mobiliare, finanziaria ed immobiliare, strettamente funzionale al migliore raggiungimento dello scopo sociale, incluse le prestazioni di beni e servizi, la produzione ed edizione di giochi e la pubblicazione di opere a stampa o informatiche, da destinare, anche a pagamento, ad esclusivo favore dei soci.

Art. 2 - Durata

La durata della F.I.W. è a tempo indeterminato.

Art.3 - Sede

La F.I.W. ha sede a Roma.

Il Consiglio Direttivo può istituire, in Italia e all'estero sedi secondarie, articolazioni e/o comitati territoriali, con o senza autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

SOCI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 4 - Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Federazione ed approvato lo statuto in sede di costituzione della Federazione.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono ammessi ad essere soci della F.I.W. tutti coloro che, condividendone gli scopi, sono disposti ad impegnarsi per favorirne il conseguimento.

Possono rivestire la qualifica di socio esclusivamente le persone fisiche, indipendentemente dalla loro eventuale appartenenza ad altre associazioni.

Art. 6 - Adesione

6.1. La domanda di ammissione è indirizzata al Presidente della F.I.W.

mediante raccomandata a.r., o mezzo equivalente, presso la sede sociale e deve contenere le generalità ed i recapiti, telefonici, anagrafici ed e-mail del richiedente, nonché l'attestato di pagamento della quota associativa.

6.2. La domanda può essere inoltrata anche telematicamente mediante l'utilizzo della apposita sezione dedicata sul sito della F.I.W., con le modalità e procedure ivi indicate, anche per ciò che concerne il contestuale versamento della quota associativa.

6.3. In occasione di eventi ufficiali organizzati dalla F.I.W., anche al fine di partecipazione agli stessi, la domanda di ammissione può essere presentata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo, con contestuale versamento della quota associativa.

6.4. La domanda si intende accolta per silenzio-assenso se, entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta, ovvero del suo inoltro tramite il sito o ancora dell'evento in cui è stata raccolta, il Consiglio Direttivo non comunichi il diniego al richiedente.

Nel periodo di delibazione della domanda, al richiedente spettano le prerogative di Socio, ad eccezione del diritto di partecipazione e voto in assemblea.

6.5. All'atto della domanda di ammissione ogni Socio è tenuto a corrispondere la quota associativa, nell'ammontare al momento vigente qualsiasi sia il periodo residuo dell'anno sociale in corso.

Art. 7 - Diritti

Ciascun socio in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto:

- a) di voto in assemblea, salvo nel caso in cui sia stato sospeso per ragioni disciplinari ai sensi dell'articolo 11;
- b) di partecipare alle attività dell'associazione e di fruire dei relativi servizi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) di concorrere alle cariche associative se in possesso dei requisiti prescritti;
- d) di ricevere la tessera della F.I.W..

Art. 8 - Doveri

Tutti i Soci, oltre al pagamento della quota associativa annuale, devono:

- a) osservare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.W., le deliberazioni e i provvedimenti dei suoi Organi ed adempiere alle prestazioni di contenuto economico secondo le norme di legge e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) non contrastare l'attività della F.I.W. e comportarsi nei confronti dell'associazione e degli altri Soci in modo da non tradirne la fiducia, attenendosi al rigoroso rispetto dei canoni della buona fede, correttezza e riservatezza;
- c) in conformità allo spirito che anima la F.I.W., mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto del divieto di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo

svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nei tornei e/o nelle competizioni a cui dovesse partecipare;

d) astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e dell'immagine della F.I.W. e dei suoi soci ed organi ovvero della dignità personale di soggetti ed organismi operanti nell'ambito dell'associazione;

e) comunicare entro sessanta giorni ogni variazione di domicilio e/o di recapito telefonico e/o e-mail.

Art. 9 - Intramissibilità e perdita della qualità di socio.

La qualità di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde:

- a) per dimissioni come previsto dall'art. 10;
- b) per esclusione come previsto dall'art. 11;
- c) per morte dell'associato;
- d) per scioglimento dell'associazione;

Art. 10 - Dimissioni.

Il Socio può recedere dalla F.I.W. in ogni momento.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente della F.I.W, mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente da inviarsi presso la sede sociale.

Il recesso ha effetto con la scadenza dell'anno associativo in cui è pervenuto.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

11.1. A carico del Socio che non si attiene allo Statuto e ai Regolamenti dell'associazione o che commetta azioni contrarie allo spirito sportivo ed ai valori di lealtà e probità che informano la F.I.W., il Consiglio Direttivo, senza la partecipazione del Presidente, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida;
- sospensione dall'esercizio dei diritti e dalle attività organizzate dalla F.I.W., per un periodo determinato, comunque, non superiore a quello residuo dell'anno in corso al momento dell'irrogazione della sanzione e di quello successivo, nei casi di violazione degli obblighi e divieti di cui ai punti a), b) ed e) del precedente articolo 8 nonché di omesso adempimento alle prescrizioni eventualmente emanate con la diffida;
- esclusione nei casi di violazione degli obblighi e divieti di cui ai punti c) e d) del precedente articolo 8, di recidiva in comportamenti già sanzionati con la sospensione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti, escluso dal computo il Presidente.

11.2. Il provvedimento disciplinare è comunicato all'interessato tramite raccomandata a.r. o mezzo equipollente.

Il provvedimento disciplinare figurerà nella scheda personale del Socio.

11.3. Contro i provvedimenti di esclusione, il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 cod. civ..

Contro gli altri provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare istanza di revisione con raccomandata a.r. o mezzo equivalente da inviare al Presidente entro 15 giorni da quello in cui gli è pervenuta la relativa comunicazione. La decisione del Presidente è adottata allo stato degli atti, sentiti il Socio ed i membri del Consiglio Direttivo, e non è ulteriormente impugnabile.

Art. 12 - Effetti della perdita della qualità di socio.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte della F.I.W., non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della associazione e restano tenuti all'adempimento degli obblighi, anche economici, nei confronti dell'associazione maturati fino al momento della cessazione del rapporto nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non diffusione di dichiarazioni lesive della reputazione della F.I.W., dei suoi Organi e dei suoi Soci.

ORGANI

Art. 13 - Organi della F.I.W.

Sono organi della F.I.W.:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti (eventuale).

Le cariche sociali non sono retribuite salvo il rimborso delle spese.

Presidente Onorario della F.I.W. è il Sig. Guglielmo Marlia.

L'organigramma della F.I.W. è pubblicato sul sito dell'associazione.

Art. 14 - Membri di diritto - Durata - Cooptazione - Prorogatio

14.1. I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e tra essi è eletto il Presidente della F.I.W..

14.2. Il Presidente della F.I.W. ed i componenti del Consiglio Direttivo, se diversi da Soci Fondatori, nonché i membri del Collegio dei Revisori, se istituito, rimangono in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili nei limiti imposti dal presente statuto. Gli stessi decadono automaticamente con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno.

14.3. Nel caso in cui, per dimissioni, rinuncia, revoca e/o per qualsivoglia altra ragione, nel corso del triennio, venissero a cessare dalla carica uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i sostituti saranno cooptati, con determinazione a discrezione del Consiglio medesimo, tra le persone che hanno ricevuto voti nell'ultima assemblea di nomina degli organi sociali. Il sostituto o i sostituti rimarranno in carica solo fino alla scadenza del mandato di colui o coloro cui sono subentrati.

14.4. Nel caso in cui, per dimissioni, rinuncia, revoca e/o per qualsivoglia altra

ragione, nel corso del triennio, venisse a cessare dalla carica il Presidente della Federazione, il Consiglio Direttivo, reintegrata per cooptazione la sua composizione, procederà alla nomina del nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, il relativo ufficio, con pieni poteri, sarà assunto dal Socio Fondatore più anziano d'età il quale potrà cumulare la carica anche con altre eventualmente ricoperte.

14.5. Nel caso in cui, per dimissioni, rinuncia, revoca e/o per qualsivoglia altra ragione, nel corso del triennio, venissero a cessare dalla carica uno o più componenti del Collegio dei Revisori e non si potesse sostituirli con quelli nominati quali supplenti dall'Assemblea, il Presidente della F.I.W convocherà, senza indugio l'assemblea ordinaria dell'associazione per la nomina del nuovo Collegio.

14.6. Alla scadenza del triennio e fino a quando l'Assemblea non provvederà a nominare i nuovi organi, i membri titolari degli organi associativi scaduti continueranno ad esercitare le loro funzioni in regime di *prorogatio* per la gestione dell'ordinaria amministrazione, la redazione e presentazione dei bilanci e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione necessari ed urgenti.

ASSEMBLEA

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Il diritto di intervento e di voto nelle Assemblee spetta solo ai Soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tale diritto non può essere esercitato dal socio non in regola con i pagamenti o soggetto a provvedimento disciplinare.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro Socio avente diritto a parteciparvi.

Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 16 - Convocazione

16.1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

L'avviso è pubblicato in forma telematica sul bollettino informativo della Federazione reso periodicamente accessibile sul sito della F.I.W. (Bollettino periodico F.I.W.), almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso è, altresì, inviato ai soci all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla scheda personale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.2. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e anche nel corso di una delle

manifestazioni organizzate dalla F.I.W..

16.3. Per le Assemblee Straordinarie aventi all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione, la modifica dello Statuto e l'approvazione o la modifica dei Regolamenti di cui all'articolo 24 è necessaria la convocazione individuale dei singoli Soci, da inviarsi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata a.r. o mezzo equivalente. Questa Assemblea può tenersi presso la sede sociale o in luogo diverso a scelta del Presidente F.I.W..

Art. 17 - Assemblea Ordinaria

17.1. L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente F.I.W. almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio di previsione, sul rinnovo degli organi sociali in scadenza.

17.2. L'assemblea convocata per deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione decide sempre anche sulla destinazione dell'avanzo di gestione e/o sul ripianamento del disavanzo di gestione determinato da spese di ordinaria amministrazione.

17.3. L'Assemblea Ordinaria deve, altresì, essere convocata quando lo richieda, con comunicazione motivata da inviarsi al Presidente della F.I.W. presso la sede sociale con raccomandata a.r. o mezzo equivalente, almeno un decimo dei Soci e negli altri casi previsti dal presente statuto.

17.4. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Assemblea Straordinaria

18.1. L'Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva in merito all'approvazione delle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti di cui all'articolo 24, alla revoca degli organi sociali ed alla nomina di quelli in sostituzione dei revocati nonché in merito agli argomenti posti al suo ordine del giorno in sede di convocazione.

18.2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente della F.I.W. su iniziativa:

- a) del Presidente medesimo;
- b) del Consiglio Direttivo;
- d) dei Soci Fondatori, anche singolarmente;
- e) di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
- f) del Collegio dei Revisori, se istituito.

La richiesta di convocazione dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente F.I.W., presso la sede dell'associazione, tramite raccomandata a.r. o mezzo equipollente e dovrà contenere gli argomenti da portare all'ordine del giorno nonché una breve illustrazione dei motivi per i quali si chiede di investire l'Assemblea della decisione.

18.3. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

18.4. Per lo scioglimento della F.I.W. e le modifiche allo Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

18.5. Per l'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 24 e delle loro modifiche, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 - Direzione - votazione - Verbalizzazione - Efficacia

19.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente della F.I.W. o, in sua assenza, dal Tesoriere/Segretario ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente dell'assemblea verifica, preliminarmente, la regolare convocazione e invita i presenti a eleggere un Segretario.

Il Presidente e/o il Segretario dell'assemblea, avvalendosi, ove lo ritengano opportuno, dell'ausilio di terzi anche non soci e di strumenti e supporti informatici, provvedono a registrare il nominativo degli intervenuti all'assemblea, in proprio e per delega, su un'apposita scheda.

Eventuali mozioni sui punti posti all'Ordine del Giorno dovranno essere redatte in forma scritta, chiara e sintetica e consegnate al momento della registrazione al Presidente o al Segretario. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio: (i) esclude le mozioni che reputa prive dei requisiti di pertinenza con l'ordine del giorno e/o chiarezza e/o sinteticità; (ii) decide l'ordine e le modalità con le quali porre in votazione le mozioni che reputa ammissibili.

Il Presidente verifica la regolare costituzione, indica le modalità di voto e dirige l'assemblea.

19.2. Il voto è palese, con esclusione dell'elezione delle cariche sociali per le quali si procede a scrutinio segreto.

L'assemblea, con la maggioranza dei 2/3 degli associati presenti, può deliberare che si proceda al voto per alzata di mano o appello nominale.

19.3. Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto verbale nonché un prospetto consuntivo che è pubblicato telematicamente sul Bollettino periodico F.I.W. immediatamente successivo alla Assemblea stessa.

Per la validità della verbalizzazione è sufficiente che siano riportati il numero complessivo dei soci presenti e registrati, quello dei voti favorevoli e quello dei voti contrari.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 20 - Composizione - Requisiti di eleggibilità - Compiti

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso fra quattro e otto.

I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio direttivo.

Gli altri membri del consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea da convocarsi su richiesta dei Soci Fondatori o di almeno di 1/3 dei Soci.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo soltanto Soci.

Fatto salvo quanto previsto per i Soci Fondatori, gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

La perdita della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza dalla carica.

20.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della associazione e nomina tra i suoi componenti:

A) un Tesoriere, responsabile anche della gestione finanziaria della F.I.W.;

B) un Segretario, responsabile anche del trattamento dei dati personali e della Privacy.

Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni a uno o più consiglieri.

La carica di Presidente, salvo il caso di vacanza di cui al precedente articolo 14, terzo capoverso, non è cumulabile con qualsivoglia delega.

Con delibera motivata adottata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo potrà mutare la sua composizione interna anche con riferimento alla carica di Presidente.

20.3. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare e amministrativa della Federazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione ed il conseguimento degli scopi sociali, eccezion fatta per quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea, senza che in alcun caso e da parte di alcuno possa esser eccepita carenza di poteri.

Il Consiglio Direttivo può nominare nuovi Soci "ad honorem" o per meriti.

Il Consiglio Direttivo può assegnare premi ai giocatori che si sono distinti per impegno, prestazioni e risultati nell'ambito degli eventi e delle manifestazioni organizzati dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo può elaborare un *ranking* dei giocatori, generale, per specialità o per giochi, che verrà pubblicato sul Bollettino periodico F.I.W..

Art. 21 - Elezione

21.1. Le candidature a consigliere sono comunicate per iscritto al Presidente F.I.W.

Le candidature pervenute saranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino periodico F.I.W. con il quale si convoca l'Assemblea che procederà

alla elezione.

L'avviso di convocazione indicherà il numero di consiglieri da eleggere.

21.2. Saranno eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere.

Art. 22 - Elezione - Compiti, funzioni e poteri del Presidente

22.1. Il Presidente F.I.W. è scelto tra i Soci Fondatori.

Alla elezione procede il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, nella prima riunione successiva all'assemblea di cui al precedente articolo 21.

22.2. Il Presidente della F.I.W. ha la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'associazione ed ha il compito di organizzare e coordinare l'attività svolta sia dal Consiglio Direttivo nel suo complesso, sia dai singoli membri di esso, per assicurare il perseguimento degli scopi sociali e la realizzazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

22.3. Il Presidente dispone dei poteri più ampi di verifica e di controllo, compreso quello di sostituirsi nelle funzioni ai membri del Consiglio Direttivo negligenti e quello di assumere *ad interim* compiti propri di altri membri dello stesso Consiglio, qualora questi vengano per qualsiasi ragione a mancare o non possano esercitare il loro ufficio.

22.4. Il Presidente può nominare consulenti, collaboratori, professionisti, procuratori e mandatari.

I compensi di tali ausiliari sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo.

22.5. In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della F.I.W., informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio

23.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in qualunque altro luogo scelto dai componenti a maggioranza, con la loro compresenza fisica o con intervenuti dislocati in più luoghi, in videoconferenza o audioconferenza.

In tale ultimo caso compete al Presidente accertare e attestare l'identità delle persone collegate e la loro legittimità a partecipare nonché constatare la simultaneità della votazione ed i risultati.

La riunione per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale si deve tenere presso la sede.

23.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

23.3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della F.I.W. o, in sua assenza, dal Segretario.

Delle delibere è redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza o impedimento, dal Presidente.

Art. 24 - Regolamenti

24.1. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre, con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, specifici Regolamenti con riguardo alle seguenti materie:

- istituzione e organizzazione di articolazioni territoriali e affiliazioni club;
- requisiti personali richiesti per l'ammissione di nuovi soci;
- procedimento e sanzioni disciplinari;
- procedura di candidatura e di elezione degli organi associativi;
- diritti e i doveri degli associati;
- modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci;
- modalità di redazione e gestione su supporto informatico dei registri, libri e documenti associativi;
- modalità di accesso alle aree riservate del sito internet dell'associazione;
- gestione patrimoniale dell'associazione;
- organizzazione delle attività associative;
- procedimento sanzionatorio e dinanzi all'arbitro unico.

24.2. I Regolamenti sono pubblicati sul Bollettino periodico F.I.W. e inseriti in apposita area dedicata sul sito della associazione.

Ciascun Socio, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ha diritto di chiedere, mediante raccomandata a.r. o mezzo equivalente indirizzata al Presidente F.I.W. presso la sede sociale (farà fede la data di spedizione purché certa), la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la loro approvazione.

24.3. I Regolamenti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza richiesta di convocazione dell'assemblea ovvero, con efficacia immediata, in caso di approvazione da parte di quest'ultima, saranno vincolanti per tutti i Soci.

Art. 25 - Commissioni di Studi e Regolamenti di gara e arbitrali

Il Consiglio Direttivo può affidare l'approfondimento di questioni inerenti all'applicazione e l'interpretazione dei regolamenti dei singoli giochi o di tipi di giochi ovvero delle regole di gara ed arbitrali da attuare nel corso dei tornei e/o delle competizioni a Commissioni di Studi composte da due o più persone competenti per quel tipo di gioco e di regolamento.

Le Commissioni renderanno al Consiglio Direttivo osservazioni e conclusioni scritte.

ORGANO DI CONTROLLO EVENTUALE

Art. 26 - Composizione e compiti

26.1. Nell'eventualità in cui la normativa vigente imponga l'istituzione di un

organo di controllo, innanzitutto per il mantenimento delle agevolazioni previste per gli enti non commerciali e/o non profit ovvero l'istituzione sia richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o su iniziativa del Consiglio Direttivo, la F.I.W., si doterà di un Collegio dei Revisori dei Conti.

26.2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di 2 supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci. I componenti nominati dall'Assemblea nominano al loro interno il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

26.3. Possono essere eletti Revisori dei Conti persone, soci o non soci, che abbiano requisiti di competenza professionale adeguata all'incarico ovvero quella prescritta dalla normativa che ha imposto l'istituzione dell'organo di controllo. Il Presidente del Collegio, salvo che non sia diversamente prescritto dalla normativa vigente, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

26.4. I Revisori effettivi vigilano anche singolarmente sulla gestione e sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di cui all'articolo 24 nonché sulla corretta tenuta della contabilità.

I revisori effettivi esaminano, altresì, la contabilità, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferiscono collegialmente all'assemblea mediante relazione scritta in occasione dell'Assemblea di approvazione.

I revisori effettivi, infine, assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Ai Revisori ed al Collegio dei Revisori spettano, comunque, tutte le attribuzioni ad essi riservate dalla normativa, di legge e regolamentare, che ha imposto l'istituzione dell'organo di controllo.

26.5. Le delibere del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27 - Revisori supplenti

I revisori supplenti subentrano automaticamente, in ragione del numero dei voti ottenuti, dal maggiore al minore, al revisore e/o ai revisori effettivi cessati dalla carica.

Nell'eventualità in cui, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile reintegrare nella sua pienezza il Collegio dei Revisori con quelli supplenti, il Presidente F.I.W. convocherà senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi revisori.

Art. 28 - Responsabilità - Revoca

Salvo che la normativa, di legge e regolamentare, non imponga diversamente, ai Revisori dei conti non si applicano le norme ed i principi sulla revisione legale obbligatoria e sulla connessa responsabilità.

I revisori possono essere revocati, con delibera dell'assemblea straordinaria, soltanto per giusta causa indotta da comportamenti, commissivi e/o omissivi, segnati da dolo o colpa grave.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 29 - Patrimonio

29.1. Il patrimonio della F.I.W. è costituito:

- (a) dalle quote associative versate;
- (b) dagli altri contributi dei soci;
- (c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- (d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- (e) dai proventi derivanti dalle iniziative della F.I.W.
- (f) dalle altre elargizioni, donazioni e lasciti che saranno fatti a favore dell'associazione;

29.2. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Ogni entrata associativa, senza limitazione alcuna, deve essere integralmente impiegata per il perseguimento dei fini associativi e per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dalla F.I.W.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e deve essere rigidamente destinato al perseguimento dei fini dell'associazione.

29.3. In nessun caso è previsto il trasferimento della quota associativa ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Art. 30 Quote e contributi dei Soci - Quote di partecipazione a tornei.

30.2. La quota associativa è annuale ed il relativo ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Su mozione appoggiata da almeno 1/5 dei Soci registrati aventi diritto al voto, la determinazione della quota è rimessa alla ratifica dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.

Il Consiglio Direttivo, a sua insindacabile discrezione, potrà stabilire quote di ammontare diverso tra di loro, per incentivare l'associazione di soggetti appartenenti a determinate categorie socio-economiche e/o sportive.

La quota associativa deve essere versata, anticipatamente ed in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

30.2. I soci sono tenuti, *pro quota*, a far fronte al ripianamento del disavanzo di gestione determinato da spese di ordinaria amministrazione, nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio cui quelle spese si riferiscono.

30.3. Potranno essere stabiliti dall'Assemblea contributi straordinari per far fronte ad esigenze gravi ed urgenti.

30.4. I versamenti effettuati sono intrasmissibili ed in ogni caso mai rimborsabili.

30.5. Il mancato pagamento della quota associativa e degli altri contributi cui sono tenuti i soci, entro 15 giorni dalla richiesta inviata dal Tesoriere della F.I.W., è causa di sospensione di diritto: (i) dall'esercizio dei poteri e delle prerogative di Socio e (ii) dalle attività organizzate dalla F.I.W.

30.6. Il Consiglio Direttivo determina, di volta in volta, le quote di iscrizione/partecipazione agli eventi ed ai tornei e/o competizioni organizzate dalla F.I.W.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO - LIBRI

Art. 31 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate dell'associazione siano inferiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Art. 32 - Libri associativi

32.1. L'associazione tiene:

- il libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo, corredato dalle schede personali relative ai singoli associati;
- il libro delle adunanze e delle assemblee degli associati in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Presidente e del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura del Consiglio Direttivo stesso.

32.2. La scheda personale del singolo associato è consultabile soltanto dall'interessato.

32.3 I verbali delle riunioni e delle deliberazioni de Consiglio Direttivo sono strettamente riservati ed accessibili unicamente da parte dei componenti in carica del Consiglio medesimo.

Nell'eventualità in cui il Consiglio ne ravvisasse l'opportunità, le proprie delibere sono pubblicate per estratto sul Bollettino periodico F.I.W., avuto cura di non divulgare notizie ed informazioni riservate.

COMUNICAZIONI - PUBBLICITÀ - BOLLETTINO

Art. 33 - Pubblicità e comunicazioni

33.1. Lo Statuto, i Regolamenti associativi, l'organigramma dell'associazione, la sede ed i recapiti presso i quali contattare l'associazione ed i suoi organi, sono pubblicati in apposite aree del sito dell'associazione, accessibili da chiunque.

33.2. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee, i prospetti consuntivi delle relative deliberazioni di cui all' articolo 19 nonché gli estratti delle delibere che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno divulgare ai sensi del precedente articolo 32, sono pubblicate su aree del sito dell'associazione, accessibili da chiunque.

33.3. Le deliberazioni integrali delle Assemblee, i bilanci o i rendiconti e le

ulteriori informazioni e/o documentazione sono rese consultabili soltanto ai soci tramite accesso, riservato e profilato, loro dedicato.

Le credenziali di accesso sono comunicate a ciascun socio che ne faccia richiesta, con le modalità definite dal Consiglio Direttivo al fine garantirne la segretezza e non diffusione.

33.4. Tutte le comunicazioni della F.I.W. sono effettuate, con piena efficacia per tutti i soci, tramite pubblicazione sul sito dell'associazione ad eccezione di quelle per le quali il presente statuto preveda l'invio individuale al singolo socio.

33.5. Tutte le comunicazioni per le quali il presente Statuto richiede la prova dell'invio e della ricezione, possono essere effettuate con raccomandata a.r. o mezzo equivalente.

Art. 34 Bollettino informativo

34.1. Il Bollettino periodico F.I.W. ha cadenza trimestrale ed è redatto su formato elettronico.

Possono essere pubblicati bollettini straordinari in ragione di particolari esigenze.

Il Bollettino è pubblicato sul sito dell'associazione.

34.2. Il Bollettino periodico F.I.W. è la fonte ufficiale di conoscenza di ogni informazione e comunicazione che la legge e/o il presente statuto impongono siano fornite ai Soci.

Il Socio non può opporre l'ignoranza di informazioni, comunicazioni, provvedimenti, decisioni e fatti che siano stati oggetto di inserzione sul Bollettino periodico F.I.W. pubblicato sul sito dell'associazione.

CONTROVERSIE

Art. 35 - Arbitrato

35.1. I provvedimenti e le deliberazioni adottati dagli Organi della F.I.W, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli associati.

35.2. Gli associati accettano che qualsiasi controversia riguardante la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione e l'inadempimento di provvedimenti e determinazioni aventi ad oggetto l'organizzazione interna dell'associazione nonché i tornei, le gare, le manifestazioni e gli eventi, nonché ancora i rapporti associativi tra Socie e tra Soci e organi dell'associazione, sarà decisa, secondo equità, da un arbitro unico iscritto all'albo degli avvocati eletto dall'assemblea ordinaria per tre anni; nel caso di suo impedimento o rifiuto, da persona scelta all'unanimità dalle parti ovvero nominata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

35.3. L'Arbitro unico deciderà in Roma, senza formalità, comunque nel rispetto del contraddittorio.

L'Arbitro Unico potrà avvalersi di ausiliari e consulenti tecnici da lui scelti, con spese provvisoriamente a carico delle parti in solido.

La decisione sarà finale, vincolante per le Parti e deciderà anche sulle spese di lite e di consulenza, secondo il criterio della soccombenza.

Art. 36 - Foro Competente

Per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo e per le impugnative delle delibere con le quali l'Assemblea ha approvato modifiche allo Statuto, sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

SCIoglimento

Art. 37 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione è deliberato da l'Assemblea Straordinaria espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno il 75% della totalità degli iscritti alla Federazione aventi diritto al voto.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Norme generali e transitorie

Il Presente statuto è vincolante per tutti i soci.

Al presente statuto si applica la Legge Italiana cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto ed è soggetto alla Giurisdizione Italiana.

Per i primi due anni dalla data di costituzione dell'associazione è conferito al Consiglio Direttivo il potere di apportare al presente Statuto ogni modifica che si rendesse necessaria o anche solo opportuna, con efficacia vincolante per tutti i Soci, a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino periodico F.I.W.
I Soci Fondatori

- **Guglielmo Marlia** – Presidente Onorario
- **Francesco Berucci** - Presidente
- **Stefano D'Addino** – Tesoriere e Responsabile IT
- **Riccardo Rigillo** – Rapporti con le Associazioni
- **Giuseppe Tamba** – Responsabile Newsletter ed edizioni